

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2172/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1989

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che la possibilità di offrire carni bovine all'intervento ha determinato la formazione di scorte nella Comunità; che parte degli acquisti d'intervento è stata immagazzinata sotto forma di carni disossate allo scopo di migliorare il sistema d'intervento in conformità del regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione<sup>(3)</sup>;considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77<sup>(5)</sup>, i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento possono essere fissati forfettariamente in anticipo; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita;considerando che occorre conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87<sup>(7)</sup>, per quanto concerne la vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo;

considerando che le misure del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Durante il periodo dal 24 luglio all'8 settembre 1989 si procede alla vendita di circa:

- 300 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinato prima del 1° gennaio 1989,
- 500 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° gennaio 1989,
- 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e immagazzinate prima del 1° gennaio 1989.

Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato I.

2. Gli organismi d'intervento vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. Le vendite sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare in conformità degli articoli da 2 a 5.

4. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.<sup>(3)</sup> GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.<sup>(5)</sup> GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 18.<sup>(6)</sup> GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.<sup>(7)</sup> GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.